

SEGNALAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI DI VIOLAZIONI COMMESSE DALLA BANCA (Whistleblowing)

- **Chi può segnalare (ambito soggettivo)**

Possono effettuare una segnalazione *whistleblowing* secondo i canali indicati nella presente informativa, le seguenti categorie di soggetti:

- Lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Banca;
- Liberi professionisti e consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Banca;
- Volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- Lavoratori e collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o abbiano svolto la propria attività lavorativa presso la Banca;
- Azionisti della Banca;
- Persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

In un'ottica di completa ed assoluta tutela dei segnalanti, i canali risultano disponibili anche per:

- Soggetti non ancora rientranti nelle categorie sopra elencate (qualora la violazione sia avvenuta nel corso del processo di selezione);
- Soggetti che non intrattengono più rapporti con la Banca (qualora la violazione sia avvenuta quando il rapporto era ancora in essere).

- **Che cosa è possibile segnalare (ambito oggettivo)**

Tutti i soggetti di cui sopra, possono segnalare le violazioni delle seguenti norme:

- illeciti in materia di:
 - i) servizi, prodotti e mercati finanziari;
 - ii) prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii) protezione dei consumatori;
 - iv) tutela della vita privata e dei dati personali;
 - v) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - vi) tutela dell'ambiente;
 - vii) appalti pubblici.
- frodi ai danni dello Stato e della UE e violazioni in materia di concorrenza e di imposta sulle società;
- illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e violazioni delle disposizioni stabilite nel MOG.

Inoltre, i soli soggetti che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale (anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato) possono segnalare, sempre attraverso i canali indicati nella presente informativa, le violazioni delle norme che regolano l'attività bancaria (ai sensi dell'art. 52 del TUB) oltre che le violazioni delle norme citate all'interno dell'art.4-undecies del TUF.

- **Come effettuare la segnalazione interna**

Tutti i soggetti che non rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca, possono effettuare una segnalazione interna mediante i seguenti canali:

- ***Canale di segnalazione scritto per mezzo di lettera raccomandata:***

La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo:

- nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
- nella seconda, l'oggetto della segnalazione, unitamente ad una dichiarazione volta ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti contenute nell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), disponibile in questa stessa pagina web (*Informativa privacy Whistleblowing*).

In particolare la segnalazione deve contenere le informazioni riguardanti il nominativo del/i soggetto/i o i riferimenti della/e struttura/e presunti responsabili della violazione e una breve descrizione della supposta violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, evidenziando anche eventuali soggetti terzi coinvolti, a conoscenza dei fatti o potenzialmente danneggiati.

Per facilitare la gestione della segnalazione, è opportuno allegare tutta la documentazione di supporto disponibile.

Il segnalante che risulta coinvolto nella violazione segnalata, dovrà specificarlo, poiché potrebbe ricevere un trattamento diverso rispetto agli altri soggetti responsabili, compatibilmente con la normativa applicabile.

Entrambe le buste di cui sopra, dovranno poi essere inserite in una *terza* busta, riportando, all'esterno, la dicitura “*riservata al gestore della segnalazione*”.

Nella circostanza in cui la segnalazione dovesse riguardare il gestore della segnalazione (ossia il Responsabile della funzione di Internal Audit), tale busta dovrà recare la dicitura “*riservata al Presidente del Collegio sindacale*” o “*riservata al Presidente del CdA*”.

Qualora, invece, detta segnalazione dovesse avere ad oggetto atti od omissioni attribuibili a tutti i soggetti citati, la busta dovrà recare indicazione “*riservata al Responsabile Compliance*”.

Le buste in questione dovranno poi essere inviate, via posta raccomandata, al seguente indirizzo: *Banca Simeica, Via C. Crosa 3/c, 13900 Biella*.

È possibile effettuare una segnalazione interna anche in forma anonima. Tuttavia, in questo caso, la Banca avrà possibilità più limitate di investigare efficacemente, poiché non sarà possibile instaurare un rapporto diretto con la persona segnalante.

- ***Canale di segnalazione orale per mezzo di incontro diretto:***

Per le segnalazioni relative agli illeciti disciplinati nel D. Lgs. 24/2023, il segnalante, in alternativa al precedente canale, potrà richiedere un incontro diretto con il Responsabile del sistema interno di segnalazione (ossia il Responsabile della funzione di Internal Audit), prendendo appuntamento al numero *015 4503300*.

Nella circostanza in cui la segnalazione dovesse avere ad oggetto il Responsabile del sistema interno di segnalazione, tale incontro dovrà essere concordato con il Presidente del Collegio Sindacale o con il Presidente del CdA.

Qualora, invece, detta segnalazione dovesse avere ad oggetto atti od omissioni attribuibili a tutti i soggetti citati, l'incontro in questione dovrà essere concordato con il Responsabile Compliance.

La Banca garantirà che tale incontro sia tenuto il prima possibile e, in ogni caso, entro un termine di 15 giorni dalla data di richiesta.

In sede di incontro sarà richiesto al segnalante di:

- fornire il proprio consenso alla stesura di un verbale (verrà in ogni caso riservato al whistleblower il diritto di verifica, rettifica e conferma dello stesso mediante la propria sottoscrizione);
- esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità (e nei limiti) contenute nell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

- **Come la Banca gestisce le segnalazioni interne**

In caso di segnalazione pervenuta attraverso raccomandata, il Responsabile del sistema interno di segnalazione fornirà al segnalante senza indugio, e comunque entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento.

Il Responsabile del sistema di segnalazione interna potrà contattare il segnalante durante la fase di istruttoria interna qualora fossero necessari approfondimenti o ulteriori informazioni.

Tutte le segnalazioni pervenute, sia attraverso raccomandata sia per mezzo dell'incontro diretto, verranno gestite attraverso un processo formalizzato interno, che prevede di fornire un riscontro della segnalazione al segnalante il prima possibile e, in ogni caso, entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento.

In tale ambito, si specifica come l'accennato processo interno preveda di archiviare segnalazioni non circostanziate o fondate su meri "rumors".

Oltre a ciò, se al termine dell'istruttoria le segnalazioni dovessero risultare malafede, è previsto che le stesse siano sottoposte al Consiglio di Amministrazione immediatamente successivo (e, per conoscenza, al Collegio Sindacale), per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del segnalante.

- **Come la Banca tutela la riservatezza del segnalante**

La Banca garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del *whistleblower*.

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai soggetti legati al segnalante da un particolare rapporto, come facilitatori o persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, nonché enti di sua proprietà.

La Banca garantisce la riservatezza per ogni modalità di segnalazione, pertanto, anche quando essa dovesse avvenire in forma orale.

Si specifica comunque che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si può evincere l'identità stessa possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a gestire la segnalazione solo con il consenso del segnalante, oppure quando obbligatorio o legittimo ai

sensi della normativa applicabile o la rivelazione dell'identità è indispensabile (ad esempio nell'ambito di indagini avviate all'autorità giudiziaria).

In questo caso, il segnalante sarà informato dalla Banca in merito ai motivi di tale comunicazione.

In ogni caso, il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca nell'ambito della ricezione e della gestione delle segnalazioni è svolto in conformità con le disposizioni del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

- **Quando effettuare la segnalazione esterna**

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni; al ricorrere di determinate condizioni, gli stessi possono però effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

In caso di violazioni riconducibili a quelle indicate nel paragrafo “Che cosa è possibile segnalare (ambito oggettivo)”, il segnalante potrà utilizzare il canale esterno di segnalazione presso l'ANAC, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- Il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- Il soggetto segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito (o non ha ricevuto riscontro entro i termini previsti);
- Il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul [sito istituzionale dell'ente](#).

In caso di possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso la Banca in contravvenzione con la normativa di settore (art. 52-ter TUB, art. 4-duodecies TUF), i collaboratori e i soggetti che non sono né dipendenti né collaboratori della Banca stessa potranno inviare alla **Banca d'Italia** le segnalazioni indicate nella seguente pagina web:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>

Nel caso di possibili violazioni o illeciti delle norme del TUF (nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie), i collaboratori della Banca potranno inviare alla **Consob** un'apposita segnalazione, attraverso le modalità indicate nella seguente pagina web:

<https://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>

La Consob riceve anche segnalazioni, da chiunque effettuate:

- di violazioni del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o);
- di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014.

- **Come il segnalante è tutelato dalle ritorsioni**

E' vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante.

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia rispetto a violazioni di cui al Decreto 24/2023, lo può comunicare all'ANAC, che provvederà ad accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

- **Sanzioni ANAC**

Oltre che nei casi di ritorsione, l'ANAC potrà avviare appositi accertamenti, con potenziali conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie (di cui all'Art. 21 del D.Lgs. 24/2023) nei seguenti casi:

- ricevimento di segnalazioni esterne;
- ricevimento di esposti relativi a:
 - violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - mancata istituzione dei canali di segnalazione, di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023;
 - accertamento della responsabilità civile, anche con sentenza di primo grado, del whistleblower per diffamazione o calunnia per dolo o colpa grave;
 - ostacolo di una segnalazione di illeciti o una segnalazione esterna;
 - mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi della segnalazione inoltrata tramite canale interno presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.